



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione

N. 22 del 10/02/2016

OGGETTO: Adempimenti in materia di VAS - Sostituzione dell'Autorita' competente per approvazione del Programma comunale degli impianti di telefonia mobile.

L'anno 2016 il giorno 10 nel mese di febbraio alle ore 15.00, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori:

(Omissis il verbale)

		<u>Presenti</u>	<u>Assenti</u>
Barnini Brenda	Sindaco	<u>1</u>	
Mori Franco	Vice Sindaco	<u>1</u>	
Barsottini Fabio	Assessore	<u>1</u>	
Biuzzi Fabrizio	Assessore	<u>1</u>	
Caponi Eleonora	Assessore	<u>1</u>	
Poggi Arianna	Assessore		<u>1</u>
Ponzo Pellegrini Antonio	Assessore	<u>1</u>	
Taddei Andrea	Assessore	<u>1</u>	

La Sig.ra Barnini Brenda, nella sua qualità di **Sindaco** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale **Rita Ciardelli**.



LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso:

Che il D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 e s.m. i. recante “*Norme in materia ambientale*” recepisce la direttiva europea 2001/42/CE del 27.06.2001 ed introduce nell’ordinamento nazionale la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale procedura sistematica interna al processo decisionale, per valutare gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di piani e programmi, garantendone la coerenza con gli obiettivi della sostenibilità ambientale;

Che in particolare l’art. 5, comma 1, lettera p) del Decreto legislativo 152/2006 stabilisce che le singole amministrazioni locali provvedano preliminarmente alla individuazione dell’Autorità competente;

Che con Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10 “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione d’incidenza*” la regione Toscana ha provveduto a disciplinare la materia;

Richiamati, in particolare:

- l’art. 4 c. 1 lett. h) della L.R. 10/10 - *Definizioni* che definisce l’Autorità competente come: *la pubblica amministrazione o l’organismo pubblico individuati ai sensi dell’articolo 12, cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’espressione del parere motivato e che collabora con l’Autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell’espletamento delle fasi relative alla VAS;*
- l’art. 11 della L.R. 10/2010 - *Attribuzione delle competenze*, dispone che le competenze amministrative relative alla VAS sono attribuite ai comuni e agli altri enti locali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi;
- l’art. 12, comma 1 della L.R. 10/2010 - *Autorità competente* L’Autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale e deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) *separazione rispetto all’Autorità procedente;*
 - b) *adeguato grado di autonomia;*
 - c) *competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.*e al comma 3 che per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli enti parco regionali e gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia individuano il soggetto a cui affidare le funzioni di Autorità competente nel rispetto dei requisiti sopra esposti;
- l’art. 13 della L.R. 10/2010 - *Funzioni dell’Autorità competente* L’Autorità competente:
 - a) *assicura il dialogo con l’Autorità procedente o con il proponente e*



- collabora alla formazione del piano o programma e alla valutazione dello stesso secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 38;*
- b) si esprime sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, della presente legge;*
- c) collabora con l'Autorità procedente o con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;*
- d) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio.*
- l'art. 73 ter comma 3 della L.R. 10/2010 Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza che stabilisce e coordina le due procedure stabilendo che l'Autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato sulla stessa, previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all'ordinamento dell'ente; qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato è espresso dalla stessa Autorità competente in materia di VAS anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza;

Visto, altresì, il punto 6 del preambolo della L.R.10/10, così come modificato dalla L.R. 6/2012:

È inoltre necessario garantire la massima trasparenza nell'applicazione del principio contenuto nel D.Lgs. 152/2006 che richiede la separazione tra Autorità procedente ed Autorità competente per la VAS, confermando tuttavia la specificità del sistema toscano, fondato sulla ripartizione delle responsabilità tra le singole amministrazioni locali e la Regione. In particolare, si intende valorizzare l'autonomia e l'indipendenza dell'Autorità competente prescrivendo che la medesima sia dotata di adeguata professionalità e di specifiche competenze tecniche. Pertanto, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza regionale, l'Autorità competente per la VAS è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), lasciando agli enti locali la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l'individuazione di tale Autorità, sia pure nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge (...);

Considerato:

Che l'individuazione dell'Autorità competente è stato oggetto di sentenze giurisprudenziali, tra cui:

- la sentenza n. 133/2011 del Consiglio di Stato, sezione IV, depositata in Cancelleria il 12.01.2011, con la quale, pur riformando in toto la sentenza n. 1526/2010 del TAR Lombardia e confermando la legittimità della scelta operata da alcune regioni, come la Toscana, di individuare all'interno dello stesso ente sia l'Autorità competente che quella procedente, ha rimarcato la necessità che quest'ultima sia individuata nel rispetto dei principi di separazione rispetto all'Autorità competente, adeguato grado di autonomia e competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;



- la sentenza n. 3170 del 15 dicembre 2011 del TAR Lombardia – Milano che, oltre a ritenere legittimo che l'Autorità competente alla VAS sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa Autorità procedente, ha affermato che la scelta dei funzionari apicali dell'ente costituisce una garanzia sufficiente in ordine al possesso, in capo a costoro, delle competenze necessarie per effettuare la valutazione ambientale strategica;
- la sentenza n. 400 del 2 maggio 2013 del TAR Lombardia – Brescia, in cui viene ribadito che la valutazione ambientale strategica non è configurata come un procedimento o un sub-procedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione e che è legittima e, anzi quasi fisiologica, l'evenienza che l'autorità competente alla V.A.S. sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa autorità procedente. Prosegue l'organo di appello statuendo che "Da tale principio si è fatto condivisibilmente discendere il corollario per cui l'autorità competente alla VAS non deve essere necessariamente individuata in una pubblica amministrazione diversa da quella avente qualità di "autorità procedente"; se dalle definizioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 152 del 2006 risulta infatti chiaro che entrambe le autorità de quibus sono sempre "amministrazioni" pubbliche, in nessuna definizione del Testo Unico ambientale si trova affermato in maniera esplicita che debba necessariamente trattarsi di amministrazioni diverse o separate (e che, pertanto, sia precluso individuare l'autorità competente in diverso organo o articolazione della stessa, amministrazione procedente).

Tutto ciò premesso e considerato;

Ritenuto, coerentemente con i disposti della L.R. 10/2010, così come modificati dalla L.R. 6/2012 e delle sentenze giurisprudenziali in materia sopra richiamate, di dover provvedere all'individuazione dell'Autorità Competente in tema di VAS e di valutazione di incidenza così come indicato nella legge regionale in materia sopra richiamata;

Richiamata la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 11 marzo 2015 "Adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Individuazione dell'Autorità competente ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/2010", con la quale si individuava come autorità competente il Dottor Gambini Riccardo, attuale figura apicale del Servizio Tutela Ambientale del Comune di Empoli, nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale finalizzato all'assegnazione in forma associata di detta funzione all'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha proposto al Consiglio Comunale, con deliberazione di giunta comunale n. 14 del 1 febbraio 2016, l'approvazione del programma comunale degli impianti di telefonia mobile;

Che il soggetto proponente di detto programma è il Servizio Tutela Ambientale del Comune di Empoli nella persona del Dott. Riccardo Gambini;

Che detto programma è soggetto alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 5, comma 3 lett. c) della LRT 10/2010 smi;



Che per ragioni di incompatibilità, evidenziate dall'art. 12 della LRT 10/2010 meglio specificate nelle premesse, ed opportunità non deve esserci commistione tra il soggetto che propone il piano (proponente o autorità procedente) o colui che svolge il ruolo e le funzioni di autorità competente;

Rilevata, pertanto, la necessità:

- di provvedere in tempi brevi all'approvazione del programma comunale degli impianti di telefonia mobile;
- di sostituire per detto programma e per le ragioni sopra specificate, il dott. Riccardo Gambini come autorità competente, con altro soggetto interno all'Ente, avente le caratteristiche e competenze necessarie;

Ritenuto di poter proporre come autorità competente, in sostituzione del dott. Gambini Riccardo, il Dirigente del Settore III Politiche Territoriali, attualmente ancora individuato nell'Arch. Marco Carletti, in funzione del contratto stipulato tra il Comune di Empoli e il Comune di Arezzo in data 11 gennaio 2016 con validità due mesi (scadenza 11 marzo 2016), e successivamente a tale data, laddove non si sia ancora addivenuti alla definizione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, in colui che sostituirà l'Arch. Carletti come dirigente del predetto settore;

Visti:

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante norme in materia ambientale) e dalla legge del 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia);
- la L.R.T. n°10/2010 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza."
- le definizioni di cui dell'art. 4 della L.R. 10/2010 e che ai fini della presente proposta di deliberazione si intendono integralmente richiamate.
- il D.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;
- la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);



Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come certificato nell'allegato al presente deliberato, dal Responsabile della Ragioneria;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

1. di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di nominare come autorità competente preposta ad esprimersi sulla verifica di assoggettabilità a VAS del Programma comunale degli impianti di telefonia mobile, per le motivazioni espresse in premessa, in sostituzione del dott. Gambini Riccardo, il Dirigente del Settore III Politiche Territoriali, attualmente ancora individuato nell'Arch. Marco Carletti, in funzione del contratto stipulato tra il Comune di Empoli e il Comune di Arezzo in data 11 gennaio 2016 con validità due mesi (scadenza 11 marzo 2016), e successivamente a tale data, laddove non si sia ancora addivenuti alla definizione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, in colui che sostituirà l'Arch. Carletti come dirigente del predetto settore;
3. di dare atto che detta sostituzione avviene sia in funzione della necessità di addivenire in tempi brevi all'approvazione del programma comunale degli impianti di telefonia mobile che per non incorrere in ipotesi di incompatibilità di ruoli e funzioni tra autorità competente e autorità procedente/proponente, nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale finalizzato all'assegnazione in forma associata di detta funzione all'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, in attuazione dei disposti di cui all'art. 12 comma 3bis della LRT 10/2010;
4. di confermare che per le competenze attribuite dall'Ordinamento degli Enti Locali in materia di piani e programmi, il Consiglio comunale è individuato quale Autorità procedente per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza di questo Comune, con riferimento alla Legge regionale n° 10/2010 "*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*" e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di dare atto, inoltre, che l'Autorità competente si avvarrà del supporto tecnico



istruttorio delle strutture interne all'Ente e/o di qualsiasi struttura tecnica competente esterna all'Ente, che, per la propria specifica competenza o responsabilità in campo ambientale, può essere interessata agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti, nel rispetto dei criteri di cui al Capo II art. 12 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

6. di dare altresì atto che all'Autorità competente compete l'emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'Autorità procedente o con il proponente il piano o programma, nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;
7. di dare adeguata informazione del presente deliberato mediante trasmissione al Garante della Comunicazione, pubblicazione all'Albo e sul sito del Comune;
8. di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 comma 1 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale

In ragione dell'urgenza di disporre formale avvio delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il programma la cui approvazione è di competenza di questo Comune;

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

22Gc16

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Barnini Brenda

Il Segretario Generale
Rita Ciardelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Empoli, 25/02/2016

Il Responsabile Archivio
